

UNIDI
Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane



**Modificato dall'Assemblea
Generale Straordinaria del 23 giugno 2004**

**Testo approvato dall'Assemblea
Generale Straordinaria del 23 giugno 2004**

ART. 1

È costituita, a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l'Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane "U.N.I.D.I.". L'Unione ha sede in Milano. Gli uffici di Presidenza e Segreteria hanno sede in Milano oppure altrove a giudizio del Consiglio Direttivo. L'Unione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea, ad altri Enti di categoria (purché apartitici), quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 2

L'Unione, apartitica, esclude dalla propria sfera di attività ogni fine di lucro e si propone di operare direttamente o indirettamente anche mediante partecipazione in società di capitale, allo scopo:

- a) di tutelare in ogni campo gli interessi di carattere generale e collettivo delle Imprese associate e quando possibile anche quelli delle singole Associate;
- b) di collaborare e contribuire con ogni mezzo allo studio ed alla risoluzione di problemi tecnici e/o commerciali concernenti l'industria dentale;
- c) di promuovere e favorire accordi relativi ad interessi comuni fra ditte associate o fra di esse ed altri Enti;
- d) di propagandare e favorire la vendita dei prodotti delle ditte Associate, sia in Italia che all'estero, tenendosi in contatto con Enti statali e parastatali, fiere o mostre nazionali e internazionali, onde procurare agli Associati tutte le informazioni che possano facilitare la vendita dei loro prodotti;
- e) di svolgere quelle altre attività che i suoi Organi Direttivi riconosceranno utili per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 3

Possono far parte dell'Unione, in qualità di Soci, tutte le Imprese Industriali regolarmente costituite, che fabbrichino con continuità articoli destinati all'arte dentaria e che siano regolarmente iscritte come tali alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura rispettivamente competente per territorio. L'ammissione è condizionata dalla prova fornita che l'attività industriale si è svolta da non meno di due anni.

ART. 4

Per essere ammessi nella Unione in qualità di Socio occorre presentare domanda (sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa) corredata da tutti i dati caratteristici dell'Azienda che chiede l'Ammissione. Nella domanda deve essere esplicitamente indicato che l'Impresa ha preso visione del presente Statuto e che la presentazione della domanda ne costituisce implicita ed integrale accettazione. Sulla accettazione della domanda delibera in modo inappellabile il Consiglio Direttivo dell'Unione.

ART. 5

L'iscrizione ha effetto immediato ed è impegnativa, per il socio, per il biennio decorrente dal 1 gennaio successivo alla data dell'accettazione della domanda di ammissione.

L'iscrizione si intende poi confermata di anno in anno, qualora non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

ART. 6

Nell'Unione i soci saranno raggruppati a seconda della loro preminente attività, in due settori: Settore Produzione Materiali di Impianto; Settore Produzione Materiali di Consumo.

Ogni settore, in Assemblea, eleggerà due rappresentanti che faranno parte del Consiglio Direttivo dell'Unione.

I settori possono tenere riunioni particolari su determinati argomenti settoriali, sottoponendo, tramite i propri rappresentanti, alla ratifica del Consiglio Direttivo eventuali istanze o deliberazioni.

ART. 7

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni (come da art. 5);
- b) per la perdita, da parte del socio, del requisito fondamentale richiesto dall'art. 3;
- c) qualora nessun rappresentante legale dell'azienda partecipi personalmente o per delega per due volte consecutive all'Assemblea Generale dei soci. Sarà consentito l'affidamento di delega per solo due volte consecutive;
- d) definitivamente, per l'espulsione dall'Unione deliberata dall'Assemblea, a carico di quelle aziende che, per avere contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per gravi ragioni inerenti alla loro condotta morale ed economica, rendessero incompatibile la loro presenza nell'Unione.

ART. 8

I soci sono tenuti a versare all'Unione:

- una quota di iscrizione
- la quota annuale di associazione

La misura di tali quote verrà proposta dal Consiglio Direttivo ogni anno per l'anno successivo e ratificata dall'Assemblea. Gli Associati si obbligano altresì:

- all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Direttivi dell'Unione;
- ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive dell'Unione.

ART. 9

Sono Organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Vicepresidente
- d) il Tesoriere
- e) il Consiglio Direttivo
- f) i Revisori dei Conti
- g) il Collegio dei Probiviri

ART. 10

Tutte le cariche dell'Unione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti Organi Sociali sono gratuite.

Verranno unicamente rimborsate le spese vive documentate. A far parte degli Organi Sociali possono essere chiamati:

- a) i Titolari delle ditte individuali;
- b) i soci illimitatamente responsabili di aziende collettive;
- c) i Presidenti, i Vicepresidenti, i Consiglieri Delegati, gli Amministratori Unici, i Dirigenti delle Imprese associate aventi forma di società.

Alle cariche direttive non possono adire i soci che coprono cariche elettive in altre Associazioni Nazionali di categoria del ramo dentale. Nel caso in cui un Consigliere perdesse le qualifiche previste per ricoprire la carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti nella precedente votazione. La carica sociale è connessa alla qualifica di cui alle precedenti lettere; cessando tale qualifica cessa la carica.

I soci sono tenuti a comunicare all'Unione le variazioni; dalla data della ricezione da parte dell'Unione della comunicazione di cui sopra, avrà effetto la cessazione della carica.

ART. 11

L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti delle Imprese associate. E' ammessa la delega; ogni socio delegato non può rappresentare per delega più di un Associato. La delega dovrà essere rilasciata a singola persona in rappresentanza dell'Azienda.

L'Assemblea può deliberare in seduta formale o per referendum, a seconda di quanto verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

L'Assemblea generale dei soci è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno secondo le disposizioni del presente Statuto - entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (un termine maggiore non superiore in ogni caso a 6 mesi, può essere stabilito quando particolari esigenze lo richiedano) per:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente circa l'andamento dell'Unione;
- b) discutere e deliberare circa il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- c) approvare le eventuali modifiche delle quote associative, di iscrizione e annuali, in base al bilancio preventivo presentato dal Consiglio;
- d) procedere, ogni due anni, alla nomina di nove Consiglieri che, uniti, formano il Consiglio Direttivo, tenendo presente che per primi debbono essere eletti i quattro Consiglieri di cui all'art. 6 e successivamente gli altri cinque eletti dall'Assemblea in riunione plenaria;
- e) eleggere il Presidente- ogni due anni tra i nove Consiglieri di cui al punto d);
- f) procedere, ogni due anni, alla nomina dei revisori dei Conti;
- g) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea deve essere convocata, inoltre, quando sia richiesto da Associati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) degli iscritti all'Associazione in regola. Alla convocazione dell'Assemblea Generale-Ordinaria provvede il Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno 12 (dodici) giorni prima della data fissata per la riunione, lettera, che dovrà contenere le indicazioni del luogo, giorno ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno. Anche nel caso di referendum deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) giorni per la risposta. L'Assemblea Ordinaria sarà tenuta nella sede di volta in volta fissata dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

L'Assemblea può anche essere convocata in via straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da Associati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) degli iscritti all'Associazione in regola.

Valgono per l'Assemblea straordinaria le norma di cui al terz'ultimo ed ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 14

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, saranno presiedute da un socio eletto dall'Assemblea all'atto dell'inizio dei lavori.

Il Presidente dell'Assemblea sarà assistito da un Segretario e le deliberazioni di ciascuna Assemblea dovranno risultare da un apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di detto verbale dovrà essere inviata a tutti i soci entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

ART. 15

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Delegati delle Imprese che, all'atto della convocazione, risultino iscritte all'Unione e siano in regola con il pagamento dei contributi sociali.

ART. 16

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti, comprese quelle presenti per delega, tante aziende che rappresentino almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le disposizioni del capoverso precedente non si applicano nei casi in cui siano poste all'Ordine del Giorno modifiche statutarie, o la proposta dello scioglimento dell'Unione, o la proposta di espulsione di Soci: nei quali casi è sempre necessaria la presenza fisica o per delega di almeno i 2/3 degli Associati. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, con voto palese, salvo quanto disposto al successivo art. 30. Per le cariche sociali e per la espulsione dei Soci, la votazione avrà luogo sempre in forma segreta.

ART. 17

Nelle singole votazioni, ogni Associato ha diritto ad un voto.

ART. 18

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea. Può essere eletto per un massimo di due bienni consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione e sottoscrive le deliberazioni e gli atti del Consiglio Direttivo che costituiscono obbligazioni per l'Unione stessa, controlla che vengano eseguite dal Segretario Generale le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in ciò è coadiuvato dal Vicepresidente al quale il Presidente può delegare l'esercizio di proprie funzioni. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito dallo stesso Vicepresidente.

ART. 19

La gestione dell'Unione è affidata al Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e dagli 8 (otto) Consiglieri.

Il Presidente può, di volta in volta, invitare a partecipare ai Consigli, con voto soltanto consultivo, tre Associati particolarmente esperti nei vari rami industriali.

ART. 20

Qualora si rendessero vacanti posti di Consiglieri, il Consiglio provvederà al proprio completamento immettendo in carica quei soci che, in base alle ultime votazioni d'Assemblea, seguono in graduatoria. Se il numero dei posti resisi vacanti risultasse superiore a tre, il Presidente dovrà riconvocare l'Assemblea, entro 30 giorni dal determinarsi della situazione, per la nomina del nuovo Consiglio.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce, ma comunque dovrà convocare l'Assemblea nel termine massimo di 30 giorni, fatte salve le norme stabilite dal successivo art. 21.

ART. 21

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente per iscritto almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma da spedirsi almeno 48 ore prima dell'ora della convocazione. Il Consiglio deve essere convocato anche su richiesta, rivolta al Presidente, di almeno tre dei suoi Membri.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) elegge, fra i suoi membri, il Vicepresidente;
- b) elegge, sempre fra i suoi membri, il Tesoriere;
- c) nomina le Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a farne parte, ove occorra, anche persone estranee al Consiglio Direttivo e anche all'Unione;
- d) stabilisce il programma di lavoro dell'Unione e lo presenta all'Assemblea dei Soci;
- e) nomina e revoca il Segretario Generale;
- f) predispose e redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio in corso.

Il Consiglio può nominare Delegati - anche non Soci - per determinati atti o categorie di atti.

Le deliberazioni, firmate dal Presidente e dal Segretario, dovranno risultare dal Libro dei Verbali di Consiglio ed il verbale dovrà essere approvato dal Consiglio medesimo nella riunione successiva.

ART. 23

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di cinque Consiglieri tra i quali il Presidente oppure il Vicepresidente. Le votazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza di voti, con voto palese. Il Presidente dell'Unione presiede di diritto il Consiglio Direttivo, ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente, fermo restando il numero delle presenze di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 24

Il Segretario Generale è preposto agli uffici dell'Unione, assume, revoca, e dirige il personale, cura l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, partecipa - senza diritto di voto -all'Assemblea dei Soci, alle riunioni di Consiglio Direttivo e vi disimpegna la funzione di Segretario, salvo casi di impedimento, e ha l'obbligo di riferire sulle decisioni prese alla prima riunione di Consiglio successivo.

ART. 25

Il controllo dell'Amministrazione dell'Unione sarà esercitato da un Collegio di Revisori dei Conti formato da 3 (tre) Membri eletti dall'Assemblea: essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti nomineranno tra loro un Presidente del Collegio. I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio quando in esse si trattino questioni riguardanti l'amministrazione dell'Unione.

ART. 26

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Unione potrà istituire gli uffici ed i servizi necessari per lo svolgimento della propria attività e per lo studio degli argomenti che si riferiscono alla speciale natura delle aziende associate.

ART. 27

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea la nomina di un Collegio di Probiviri allo scopo di dirimere eventuali controversie fra i soci dell'U.N.I.D.I.

ART. 28

L'Esercizio sociale ha inizio al 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 29

Il patrimonio sociale è formato dai mobili, dagli immobili e dai valori che siano o vengano a qualunque titolo in proprietà dell'Unione, nonché dai residui attivi di precedenti gestioni che l'Assemblea decidesse di accantonare a titolo di riserva.

ART. 30

Le modificazioni del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea

Straordinaria dei Soci, e dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei Soci intervenuti o rappresentati.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le eventuali modificazioni dello Statuto potranno essere sottoposte all'esame delle ditte associate mediante referendum, ferma la stessa maggioranza di cui al comma precedente.

Ai Soci dissenzienti da modifiche sostanziali apportate allo Statuto Sociale, è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 20 (venti) giorni dall'awenuta comunicazione delle modificazioni.

Il recesso avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sovraindicata notifica, anche per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi; e ciò in deroga al disposto dell'art. 5 del presente Statuto.

ART. 31

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata a norma dell'art. 13 e costituita a norma dell'alt. 16. In caso di scioglimento dell'Unione, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad una nuova Associazione che persegua il medesimo scopo o a titolo benefico, esclusa in ogni caso qualsiasi elargizione ai Soci.

ART. 32

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.